



Seduta del: **19.01.2017** Numero Progressivo:**004**

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI- DICAM E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL PERCORSO PARTECIPATIVO SUL TEMA: "IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ NELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IL FATTIVO CONTRIBUTO DI ISTITUZIONI E CITTADINI ALLA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI".

publicata albo pretorio in
data 23.01.2017
reg. n. 019



TERRE DI CASTELLI - 2017
Pubblicazione N.19
Da 23/01/2017 a 07/02/2017
08/02/2017 L'incaricato

DELIBERAZIONE GIUNTA

ORIGINALE
 COPIA

L'anno **2017 (duemiladiciassette)** il giorno **19 (diciannove)** del mese di **gennaio** alle ore **15.30** presso il comune di Spilamberto, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenza			presenza	
	SI	NO		SI	NO
Monica Amici	X		Gianfranco Tanari	X	
Carlo Bruzzi	X		Germano Caroli	X	
Umberto Costantini	x		Fabio Franceschini	X	
Emilia Muratori	X		Mauro Smeraldi	X	

Assiste il Segretario Generale

Sapienza dott. Giovanni

Assume la Presidenza, per la sua qualità di Presidente, il **dott. Mauro Smeraldi** il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell'Unione a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

annotazioni d'archivio

Struttura Area Tecnica

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI- DICAM E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL PERCORSO PARTECIPATIVO SUL TEMA: "IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ NELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IL FATTIVO CONTRIBUTO DI ISTITUZIONI E CITTADINI ALLA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI".

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- l'Unione Terre di Castelli è impegnata, direttamente o fornendo sostegno ad iniziative proposte dalle diverse realtà territoriali, nello sviluppo di politiche coerenti con l'esigenza di assicurare la sostenibilità ambientale delle stesse;
- l'Unione Terre di Castelli, con atto n° 3 del 22/01/2015, ha approvato le proprie linee programmatiche di governo relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato del Presidente dell'Unione stessa, linee programmatiche che, relativamente alla gestione dei rifiuti esprimono:
 - *"Il punto cruciale dal quale bisogna partire è il concepire i rifiuti non come un problema ma come una risorsa";*
 - *"Occorre dirigersi verso una logica di recupero, riciclaggio e riutilizzo anche intraprendendo una nuova e coraggiosa gestione del ciclo dei rifiuti, con buone pratiche, come la realizzazione di un impianto di compostaggio e recupero dell'organico ... il recupero degli sfalci dell'agricoltura e del verde urbano, ... la diffusione del compostaggio domestico";*
 - *"A monte è indispensabile un'azione più incisiva di coinvolgimento dei cittadini, per un'educazione civica ed ambientale, ciò in quanto i progetti non condivisi sono destinati inevitabilmente al fallimento";*
 - *"Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la piena soddisfazione del cittadino utente e per questo intendiamo rafforzare il ruolo di verifica della pubblica amministrazione nella gestione dei servizi volendola improntata ai principi di efficienza, competenza e trasparenza";*
- l'Unione Terre di Castelli, al fine di meglio programmare le proprie azioni di governo, intende impegnarsi nella costruzione di processi partecipativi, ciò nella consapevolezza di cogliere appieno le esigenze ed i contributi dei cittadini, sia in forma spontanea che nelle diverse e possibili forme di aggregazione;

Richiamate:

- la legge regionale 9 febbraio 2010, n° 3, con cui la Regione Emilia Romagna si è impegnata a sostenere i processi di partecipazione, affinché sia garantita la massima inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei percorsi decisionali di competenza dei governi locali;
- la deliberazione n° 979/2016 della stessa Regione Emilia Romagna, che ha approvato, sulla base del disposto normativo citato, il bando contenente i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi per l'anno 2016;

Dato atto che:

- con atto di Giunta dell'Unione Terre di Castelli n° 75 del 28/07/2016, si è aderito al bando regionale, anno 2016, per l'erogazione di contributi a sostegno del processo partecipativo denominato **"Il compostaggio di comunità nell'Unione Terre di Castelli. Il fattivo contributo di Istituzioni e cittadini alla gestione sostenibile dei rifiuti"**, ciò per una spesa prevista pari a 30.000,00 euro;
- la Regione Emilia Romagna con propria determinazione n° 14274 del 12/09/2016, ha approvato la graduatoria delle candidature, assegnando al processo partecipativo in parola la terza posizione su n° 73 candidature, e la disponibilità di un contributo finanziario al processo partecipativo pari a 15.000,00 euro;

Ricordato che il progetto ammesso a finanziamento - Allegato A al Bando 2016 - prevede:

"F) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.11, comma 2, l.r. 3/2010:

Il processo partecipativo prevede il coinvolgimento attivo dei seguenti interlocutori:

- *il Gestore HERA del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, ciò al fine di assicurare l'integrazione, al modello di raccolta esistente, del sistema che, previa valutazione, si intende adottare;*
- *le strutture tecniche pubbliche aventi competenza al rilascio di provvedimenti di autorizzazione per la gestione dei rifiuti (ARPAE ed AUSL);*
- *la Regione Emilia-Romagna per il contributo di conoscenza di esperienze già sviluppate in materia di processi partecipativi e per la specifica competenza in materia di norme in materia di gestione dei rifiuti;*
- *i Comuni, livello istituzionale più prossimo ai cittadini, i quali rivestono un ruolo chiave per le iniziative mirate ai cambiamenti degli stili di vita ed in grado di fornire un contributo importante per la loro conoscenza della specifica realtà locale;*
- *il mondo imprenditoriale e le sue rappresentanze, coinvolti, in modo particolare, per essere produttore di rifiuti;*
- *il mondo della ricerca, in particolare dell'Università, per assicurare il fondamentale supporto scientifico nello svolgimento del percorso partecipativo;*

J) STAFF DI PROGETTO art.12, comma 2, lett. b), l.r. 3/2010:

Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli:

DICAM – Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - Supporto tecnico qualificato - Esperti sul tema oggetto del processo

L) ELEMENTI DI QUALITÀ TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TECNICO DI GARANZIA art.13, l.r. 3/2010

Sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal processo, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura (Enti e istituzioni):

- *Comuni dell'Unione: livello istituzionale più prossimo ai cittadini, questi enti rivestono un ruolo chiave per le iniziative mirate ai cambiamenti degli stili di vita e possono fornire un contributo importante per la sollecitazione della specifiche realtà locali;*
- **Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna - DICAM Dipartimento di Ingegneria civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali:** *il mondo della ricerca, in particolare dell'Università, può assicurare il fondamentale supporto scientifico nello svolgimento del percorso partecipativo";*

Ricordato altresì che l'accordo formale allegato al progetto ammesso a finanziamento, (sottoscritto tra l'Unione Terre di Castelli, HERA SpA, Italia Nostra sez. dei Castelli Modenesi, CGIL Vignola, CISL Emilia Centrale, CONFESERCENTI Modena, CNA Area SUD Vignola – Pavullo - Sassuolo, LAPAM FEDERIMPRESA, Ascom Confcommercio – Fam, ARCI UISP, Centro Polivalente Savignanese, Comitato tutela territorio di Savignano, Comunità Aurora, TempoDiVivere TDV - Associazione di promozione sociale, PAN ONLUS Società cooperativa sociale e Associazione AmbientInforma), prevede:

"L'Unione Terre di Castelli, attraverso l'Ufficio Servizi Pubblici Locali - Ambiente dell'Unione Terre di Castelli, e con il **supporto del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, facente parte dello "Staff di progetto", si impegna, tra l'altro, al coordinamento e l'organizzazione delle attività di partecipazione previste dal percorso in oggetto;

Dato atto che con nota assunta al protocollo del Comune di Savignano sul Panaro n° 9186 del 27/07/2016, il **Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, ha dichiarato il proprio interesse a collaborare con l'Unione Terre di Castelli nell'ambito del suddetto percorso partecipativo;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Castelli n° 106 del 20/10/2016, si è dato avvio al sopracitato processo partecipativo;
- nel bilancio, al capitolo n° 9676/65 "prestazione di servizio – ambiente", è disponibile la copertura finanziaria, nella somma di 30.000,00 euro, per lo sviluppo del suddetto processo partecipativo;
- con determinazione n° 1226 del 13/12/2016 si è affidato il servizio di supporto e gestione del processo partecipativo in oggetto a ditta specializzata in organizzazione di processi partecipativi;

Considerata l'esigenza di definire l'accordo con il suddetto **Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna** per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati nel percorso partecipativo;

Visto il testo dell'accordo proposto dallo stesso **Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, accordo allegato alla presente come parte sostanziale - **Allegato 1**;

Preso atto che la somma relativa alle spese per la suddetta collaborazione, di importo pari a 4.000,00 oltre all'IVA, è disponibile al capitolo n° 9676/65 "prestazione di servizio – ambiente";

Preso atto che questo supporto sarà a scopo sperimentale e basato su specifiche tematiche ambientali studiate anche dal dipartimento suddetto che, avendo lo stesso scopo reciproco con l'Unione Terre di Castelli, avrà modo di eseguire così anche ricerche nel campo dei rifiuti;

Preso atto, infine, che si affiderà direttamente, con relativi atti successivi, tale supporto in base all' art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, sapendo che saranno attività svolte su tematiche ambientali specifiche ed a carattere di sperimentazione e sapendo inoltre che l' importo pattuito è minore di 5.000,00 €, quota sottosoglia;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente della Struttura Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e del Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, pareri allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- il d.lgs. 267/2000,
- il d.lgs. 165/2001,
- la legge 311/2004,
- lo Statuto dell'Unione Terre di Castelli,
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare l'accordo tra **Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna** e l'Unione Terre di Castelli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - **Allegato 1**;
- 2) di dare atto che i successivi atti relativi di impegno saranno a carico dell'Ufficio competente "Servizio Area Tecnica";
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione dell'accordo, nell'importo di 4.000,00 euro oltre all'IVA, è disponibile al capitolo 9676/65 "prestazione di servizio – ambiente";

INDI LA GIUNTA DELL'UNIONE

stante l'urgenza di provvedere in merito, determinata dalla necessità di garantire continuità all'attività gestionale dell'Ente;

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DISPONE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DELIBERA DI
 GIUNTA
 CONSIGLIO UNIONE
N. 004 DEL 19.1.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

PARERI EX ART. 49 dlgs 18.8.2000 n. 267



Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione accordo tra Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali- DICAM e l'Unione Terre di Castelli per l'esecuzione di attività di collaborazione al percorso partecipativo sul tema: *"Il compostaggio di comunità nell'Unione Terre di Castelli. Il fattivo contributo di Istituzioni e cittadini alla gestione sostenibile dei rifiuti"*.

L'istruttoria del seguente provvedimento è stata eseguita dal dipendente ing. Paolo Cavalieri.

Il sottoscritto **arch. Umberto Visone**, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile.

- esprime, in merito alla stessa, per quanto di competenza e in ordine alla sola regolarità tecnica, parere favorevole
- esprime, in merito alla stessa, per quanto di competenza ed in ordine alla sola regolarità tecnica, **parere non favorevole** per le seguenti motivazioni:

Vignola, 19.1.2017

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA

Il sottoscritto **dott. Stefano Chini**, in qualità di Dirigente dell'Area Servizi Finanziari.

- esprime, in merito alla stessa, per quanto di competenza e in ordine alla sola regolarità contabile, parere favorevole
- esprime, in merito alla stessa, per quanto di competenza ed in ordine alla sola regolarità contabile, **parere non favorevole** per le seguenti motivazioni:

Vignola, 19.1.2017



DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

APPROVATO E ALLEGATO
ALLA DELIB. G.U.
N. 004 DEL 19-01-2017
COMPOSTO DI N. 23 FACCIATE
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE



CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

TRA

L'Unione Terre di Castelli, con sede legale ed amministrativa in Via G.B. Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO) Partita IVA 02754930366, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sindaco Mauro Smeraldi, autorizzato alla stipula del presente Contratto con delibera della Giunta dell'Unione n. X del giorno mese 2017;

(di seguito indicata come "Committente" o, indistintamente, come "Parte")

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali- DICAM con sede in Bologna (Italia), Viale Risorgimento, 2, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Alberto Montanari, autorizzato alla stipula del presente Contratto con delibera della Giunta di Dipartimento del X/X/2017;

(di seguito indicata come "Università" o, indistintamente, come "Parte");

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le "Parti")

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

PREMESSO CHE:

(A) l'Unione Terre di Castelli ha sviluppato progetti di raccolta dei rifiuti e messo in atto buone pratiche di sostenibilità ambientale;

(B) il Committente intende affidare all'Università - la quale opera *ratione materiae* ai fini dell'esecuzione del presente Contratto attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, (di

seguito indicato come "Dipartimento") – l'attività di ricerca descritta all'art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati;

(C) il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

(D) l'Università, attraverso il suo Dipartimento, possiede le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca descritta all'art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Definizioni)

1.1 Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

- "Ricerca": l'attività di ricerca descritta all'art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati;
- "Responsabile della Ricerca": il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell'altra Parte per quanto concerne l'esecuzione del presente Contratto;
- "Corrispettivo": l'importo complessivamente versato dal Committente all'Università per l'esecuzione della Ricerca. Il Corrispettivo non comprende le eventuali ulteriori somme che il Committente, in forza del presente

Contratto o di atti a questo collegati o da questo richiamati, versi all'Università in ragione del trasferimento o della cessione di diritti sul Foreground;

- "Background": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del rapporto di consulenza oggetto del presente Contratto;
- "Sideground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;
- "Foreground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà

vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso;

- "Informazioni Riservate": qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Il Committente affida all'Università, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema:

"Il compostaggio di comunità nell'Unione Terre di Castelli. Il fattivo contributo di Istituzioni e cittadini alla gestione sostenibile dei rifiuti".

2.2 La Ricerca è articolata in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nel Programma Tecnico-Scientifico allegato *sub* 1 al presente Contratto. Il Programma Tecnico-Scientifico forma parte integrante ed essenziale del presente Contratto e deve intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede.

2.3 Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche al Programma Tecnico-Scientifico che si rendano necessarie o comunque

opportune per il miglior esito della Ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

Art. 3 (Responsabili della Ricerca)

3.1 Il Committente designa quale Responsabile della Ricerca il Sindaco del Comune di Savignano sul Panaro, Germano Caroli.

3.2 L'Università designa quale Responsabile della Ricerca la Prof. ssa Alessandra Bonoli.

3.3 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire i Responsabili della Ricerca come sopra designati, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Art. 4 (Modalità e luogo di esecuzione della Ricerca)

4.1 Allo scopo di favorire l'attuazione del Programma Tecnico-Scientifico, qualora la Ricerca o parte di essa debba essere svolta presso i locali del Committente, quest'ultimo si impegna fin d'ora a concedere al Responsabile della Ricerca per l'Università e al personale coinvolto nella Ricerca, l'accesso ai locali predetti nonché l'utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente ivi collocati.

4.2 Qualora la Ricerca o parte di essa richieda che macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente siano trasferiti presso i locali dell'Università, questi saranno concessi in comodato d'uso gratuito all'Università stessa per tutta la durata della Ricerca mediante apposito contratto. Le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le eventuali spese di trasporto presso l'Università e di ritiro, al termine delle attività, resteranno a carico del Committente.

4.3 È posto a carico del Committente l'ottenimento di eventuali permessi e

autorizzazioni necessari per l'attuazione delle attività della Ricerca in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.

Art. 5 (Personale)

5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto l'Università potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della Ricerca.

5.2 In considerazione delle caratteristiche della Ricerca, l'Università si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

5.3 Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

5.4 Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 (Durata)

6.1 Il presente Contratto è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e **avrà la durata di mesi 6.**

6.2 La durata del presente Contratto potrà essere prorogata su accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi della Ricerca e dei risultati ottenuti.

Art. 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento)

7.1 Il Committente si impegna a versare all'Università per l'esecuzione della Ricerca un Corrispettivo pari a € 4.000,00 (tremila/00) oltre a IVA come dovuta per legge.

7.2 Il Corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà versato dal Committente, a fronte dell'emissione di regolare fattura, in un'unica *tranche* di pagamento alla sottoscrizione.

7.3 I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore del Dipartimento sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica nr. 0037200, intestato all'Ateneo, presso la Banca d'Italia, entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.

7.4 Il Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni – incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte dell'Università, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente Contratto – al fine di evitare o ritardare il pagamento del Corrispettivo o di singole *tranches* di pagamento.

Art. 8 (Ritardato pagamento e interessi)

8.1 Il Committente sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del

Corrispettivo, indipendentemente dall'imputabilità allo stesso del ritardo medesimo, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare al Committente il rischio del caso fortuito.

8.2 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al precedente articolo 7, il Committente dovrà corrispondere all'Università, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 2 punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.

8.3 Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 60 (sessanta) giorni dal termine convenuto, il Committente incorrerà, inoltre, in una penale pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo per il quale i termini non risultano rispettati.

Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)

9.1 Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

9.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 9.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere

utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)

10.1 I diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano all'Università e al Committente in parti uguali.

10.2 Nella misura in cui il Foreground consista, in tutto o in parte, in beni immateriali che possano essere oggetto di registrazione o brevettazione, ciascuna Parte potrà autonomamente procedere al deposito in Italia della domanda volta ad ottenere la corrispondente privativa, previa comunicazione all'altra Parte da effettuarsi almeno 45 giorni prima del deposito della domanda, e avendo in ogni caso cura di indicare nella stessa l'altra Parte come contitolare. In caso di primo deposito o di estensione della domanda all'estero, con o senza richiesta di priorità, sarà in ogni caso necessario il consenso espresso del Committente. Il Committente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all'estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento.

10.3 Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Università concede al Committente un diritto di opzione - da esercitarsi in forma scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del presente Contratto ovvero, se precedente, dalla data di comunicazione al Committente del conseguimento di un risultato costituente Foreground - per l'acquisizione in esclusiva di una licenza irrevocabile sulla propria quota di contitolarità per lo sfruttamento del Foreground nell'ambito di

tutti i campi e i settori tecnico-industriali in cui il Foreground sia suscettibile di sfruttamento.

Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della licenza sono a carico del Committente.

10.4 In caso di esercizio dell'opzione di cui al paragrafo 10.3, il Committente si impegna a riconoscere all'Università un corrispettivo equo proporzionato al presumibile valore di mercato del Foreground, agli utili prevedibili derivanti dal suo sfruttamento economico nonché al numero e alla qualità dei settori tecnico-industriali per i quali sia stata acquisita la licenza. Il corrispettivo di cui al presente paragrafo non potrà in ogni caso essere inferiore:

- al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo per lo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto, nella misura in cui il Corrispettivo sia inferiore o uguale a € 25.000 (venticinquemila/00);
- ad un ulteriore 5% (cinque per cento) del Corrispettivo per lo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto per la parte di Corrispettivo che ecceda € 25.000 (venticinquemila/00) e fino a € 50.000 (cinquantamila/00);
- ad un ulteriore 2,5% (due virgola cinque per cento) del Corrispettivo per lo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto per la parte di Corrispettivo che ecceda € 50.000 (cinquantamila/00).

Inoltre, senza limiti di tempo, per ciascun anno in cui il fatturato lordo derivante al Committente dallo sfruttamento – in proprio o tramite terzi – del Foreground ecceda l'importo di € 1.000.000 (un milione), il Committente si impegna a comunicare all'Università, entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, il fatturato effettivamente realizzato

e a riconoscere all'Università un corrispettivo equo, in ogni caso non inferiore all'1,5% (uno virgola cinque per cento) del fatturato stesso, a titolo di *royalties*.

Le somme previste ai sensi del presente paragrafo dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario a favore dell'Università sul conto corrente della medesima aperto presso Unicredit Banca SPA (Filiale di Bologna nr. 7), IBAN: IT57U0200802457000002968737, entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.

10.5 Ove il Committente eserciti l'opzione di cui al paragrafo 10.3 per lo sfruttamento del Foreground limitato a specifici Settori Tecnico-industriali di Riferimento, il Committente medesimo concederà in esclusiva all'Università una licenza gratuita e irrevocabile, trasferibile a terzi, sulla propria quota di contitolarità per lo sfruttamento del Foreground nell'ambito di tutti i campi e i settori diversi e ulteriori rispetto ai Settori Tecnico-industriali di Riferimento sopra individuati. Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della licenza sono a carico dell'Università.

10.6 Ferma restando la contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground, in deroga a quanto previsto al paragrafo 10.2, qualora il Committente intenda sfruttare il Foreground in regime di segreto, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Università a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Università si asterrà in tal caso dal deposito di domande di registrazione o di brevettazione e dal compimento di qualsivoglia atto che possa pregiudicare lo sfruttamento del Foreground in regime di segreto.

10.7 Nel caso di cui al paragrafo precedente troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le norme di cui ai paragrafi 10.3, 10.4 e 10.5, ma le percentuali di cui

al paragrafo 10.4 sono raddoppiate.

10.8 Salva l'ipotesi di cui al paragrafo 10.6, quando al Committente sia stata concessa licenza esclusiva per lo sfruttamento del Foreground non in regime di segreto, l'Università conserva in ogni caso il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground, nel suo insieme e in ciascuna delle parti che lo compongono, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.

10.9 Le disposizioni del presente articolo 10 si applicano anche alle opere dell'ingegno e agli altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., ai disegni e modelli, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie di prodotti a semiconduttori, alle informazioni riservate, alle varietà vegetali e ad ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ad ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque prodotti o acquisiti entro 6 mesi dalla data di scadenza del presente Contratto e che siano direttamente e univocamente connessi con la prosecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

11.1 L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione

e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Il Committente avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto all'Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto all'Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Committente ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.

Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

11.2 L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.

Art. 12 (Uso dei segni distintivi)

12.1 Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera

e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'Università.

Art. 13 (Riservatezza)

13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più

Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

(f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

13.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 14 (Responsabilità)

14.1 Il Committente è consapevole che le attività oggetto della Ricerca e il Foreground eventualmente realizzato o comunque conseguito hanno natura tipicamente sperimentale e vengono pertanto forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per

un particolare scopo. Qualora il Committente, nei termini in cui ciò sia consentito ai sensi del presente Contratto o di atti a questo collegati o da questo richiamati, intenda immettere in commercio o comunque utilizzare a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, il Foreground o parte di esso, il Committente medesimo dovrà intendersi come unico responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione in commercio o, comunque, all'utilizzazione commerciale da parte di terzi del suddetto Foreground, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell'Università.

14.2 Giusta quanto disposto al paragrafo precedente, il Committente, nella misura più ampia consentita dalla legge, si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente l'Università e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi alla immissione in commercio o, comunque, alla utilizzazione commerciale del Foreground o di parte di esso.

Art. 15 (Forza maggiore)

15.1 Salvo quanto disposto al paragrafo 8.1 del presente Contratto, una Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, ecc.), non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto e in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedirne il verificarsi.

15.2 Nei casi di cui al paragrafo precedente la Parte interessata ha l'obbligo di notificare tempestivamente l'evento o la circostanza impeditivi all'altra Parte.

Art. 16 (Inadempimento)

16.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dall'Università, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al Committente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest'ultimo non adempia all'obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del presente Contratto e siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.

16.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà all'Università il diritto al risarcimento dei danni subiti.

16.3 L'Università ha altresì diritto di risolvere il presente Contratto, con le modalità previste al par. 16.1, nelle seguenti ipotesi:

- qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell'assetto del Committente, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d'azienda;
- per grave inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), 12 (Uso dei segni distintivi) e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.

16.4 Il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di comunicazione da inviarsi all'Università con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ai sensi degli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.

16.5 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente il Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'Università. Le Parti convengono, peraltro, che, in caso di inadempimento dell'Università, potrà essere risarcito un importo comunque non superiore al Corrispettivo totale previsto all'articolo 7 del presente Contratto.

16.6 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui le comunicazioni di cui ai paragrafi. 16.1 e 16.4 giungeranno all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 17 (Recesso)

17.1 Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dal presente Contratto, con preavviso scritto non inferiore a 90 (novanta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti di cui all'art. 23 del presente Contratto.

17.2 Il recesso diverrà efficace a partire dal trentesimo giorno successivo a quello in cui la lettera raccomandata giungerà all'indirizzo del destinatario. Farà fede a tal fine la data indicata sulla busta dall'Ufficio postale ricevente.

17.3 Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, il Committente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere all'Università la parte di Corrispettivo dovuta per le attività di Ricerca già effettuate dall'Università, nonché l'importo delle spese già sostenute e/o impegnate per la Ricerca fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.

17.4 Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dall'Università, questa sarà tenuta a restituire al Committente la parte di Corrispettivo già versata, sempre che l'Università non abbia già eseguito una parte dell'attività di Ricerca

e questa non sia accettata dal Committente, nel qual caso l'Università sarà tenuta a restituire al Committente stesso la sola parte di Corrispettivo già versata che ecceda quella relativa all'attività di Ricerca già eseguita dall'Università.

Art. 18 (Trattamento dei dati personali)

18.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.

Art. 19 (Legge applicabile)

19.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Art. 20 (Controversie)

20.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 21 (Interpretazione del Contratto)

21.1 Le rubriche delle clausole del presente Contratto sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.

Art. 22 (Comunicazioni)

22.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del

presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Committente: Paolo Cavalieri, e-mail:

paolo.cavalieri@terredicastelli.mo.it, tel: 059/759945 sede di Savignano sul
Panaro - 059/534856 sede di Castelnuovo Rangone

Per l'Università: Prof.ssa Alessandra Bonoli, e-mail: alessandra.bonoli@unibo.it,

tel: 051 2090234, fax: 051 2090308

22.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 23 (Clausola generale)

23.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

23.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

23.3 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 24 (Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo)

24.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed

efficaci.

Art. 25 (Registrazione e spese)

25.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del DICAM.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti medesime che, sottoscrivendo il presente documento in modalità digitale, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per L'Università

Direttore DICAM

Prof. Ing. Alberto Montanari

Per il Committente

Sindaco

Mauro Smeraldi

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
DICAM - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Programma tecnico-scientifico (Allegato sub 1)

Il contratto è finalizzato all'esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema:

“Il compostaggio di comunità nell’Unione Terre di Castelli. Il fattivo contributo di Istituzioni e cittadini alla gestione sostenibile dei rifiuti”.

La Ricerca sarà articolata nelle seguenti attività:

1. collaborazione nell'individuazione e nella divulgazione di documenti, propri o comunque accessibili e di libera diffusione, considerati di pubblica utilità e pertinenti la conoscenza della tematica in oggetto, comprese esperienze simili già realizzate in Italia ed all'Estero. L'Unione Terre di Castelli ed i soggetti preposti si occuperanno, successivamente, della divulgazione per la diffusione delle buone pratiche relative al compostaggio;
2. inquadramento scientifico e culturale delle attività in essere relative alle tematiche ambientali e di valorizzazione del rifiuto organico;
3. partecipazione del DICAM al Tavolo di Negoziazione (TdN) in programma con i diversi sottoscrittori del progetto;
4. diffusione comunicativa del progetto in essere, presso gli ambienti universitari coinvolgendo eventuali realtà e persone dell'Unione Terre di Castelli frequentanti l'Università;
5. cooperazione tra DICAM e Unione Terre di Castelli nell'attuazione delle proposte scaturite dal suddetto percorso partecipativo.

Modalità e tempistiche delle attività saranno definite e concordate di volta in volta dai due attori della convenzione

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 004 DEL 19.01.2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione

f.to Smeraldi dr. Mauro

Il Segretario generale

f.to Sapienza dott. Giovanni

Certificato di pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, n. **reg. 019/2017** e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vignola, li **23.01.2017**

Il Segretario generale
f.to Sapienza dott. Giovanni

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vignola, li **23.01.2017**



L'incaricato

Antonella Vecchi

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità);
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Il Segretario generale

Vignola, li _____

Certificato di avvenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli dal **23.01.2017** al **07.02.2017** e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Vignola, li _____

Il Segretario generale